

LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

NEGLI APPALTI PUBBLICI

In tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da sottoscrivere successivamente al 7 settembre 2010 (a prescindere dalle modalità di affidamento del contratto e da quelle con le quali si perviene alla stipula del contratto) dovrà essere inserito, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, nonché una clausola risolutiva espressa della quale il CNR si avvarrà nei casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A

Ulteriore obbligo stabilito dalla legge è quello di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli adempimenti per la tracciabilità degli appalti pubblici

Gli adempimenti attualmente previsti sono veramente pesanti, facciamo il punto ad oggi:

L' art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 prescrive la **tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali**. Il primo comma dell' art. 3 prevede che gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese ed i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari riguardanti i lavori, i servizi e le forniture pubblici devono passare dai conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o comunque a mezzo di strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Ma anche i pagamenti effettuati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, nonché quelli destinati all' acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti utilizzando il conto corrente dedicato mentre i pagamenti eseguiti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali o di gestori e fornitori di pubblici servizi (Enel, Hera, ecc.), o ancora quelli riguardanti il pagamento di tributi, possono essere effettuati anche con strumenti differenti dal bonifico, fermo restando l' obbligo di documentare la spesa. Nel caso di spese giornaliere di importo inferiore o uguale a euro 500 possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico (es.: assegno), restando fermo il divieto di impiego del contante.

La locuzione "c/c dedicato, anche in via non esclusiva" sta a significare che e' possibile sia aprire un conto nuovo, sia utilizzare un c/c già aperto, che accolga tutti i movimenti finanziari di quel determinato appalto pubblico, ma anche uscite d'altro tipo estranee all'appalto; l'importante e' che tutti i movimenti finanziari (entrate ed uscite) relative a quell'appalto passino da quel determinato c/c dedicato.

Il decreto-legge sulle misure urgenti in materia di sicurezza, approvato il **5 novembre 2010**, ha previsto anche norme di carattere interpretativo e applicativo in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti pubblici introdotta dalla recente legge n. 136/2010 entrata in vigore lo scorso 7 settembre. Nello stesso decreto è stato chiarito:

- 1) le disposizioni in materia di tracciabilità sono **immediatamente applicabili** ai contratti stipulati **dopo** l'entrata in vigore della legge ed ai relativi subappalti, **mentre per i contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e subcontratti, e' previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per consentire gli adeguamenti necessari;**
- 2) l'interpretazione esatta dei concetti di "filiera delle imprese", di "conto dedicato anche in via non esclusiva";
- 3) è possibile eseguire i pagamenti anche con "strumenti diversi dal bonifico bancario o postale" specificando che gli strumenti devono comunque essere idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari **(MAI, quindi, denaro contante);**
- 4) non occorre più il codice unico di progetto (CUP) ma il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, soltanto se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
- 5) le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

o

Un esempio di tracciabilità per i pagamenti negli appalti pubblici

Detto in parole più semplici, facendo **un esempio**:

il Comune (**stazione appaltante**) affida all'impresa A (**appaltatore**) un certo lavoro o una determinata fornitura, ad es. il lavoro di fognatura comunale. Innanzitutto e' **necessario che nel contratto d'appalto sia contenuta, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nonché una clausola risolutiva espressa** nel caso in cui le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane. L'appaltatore provvede immediatamente a comunicare al Comune sia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti.

Il Comune poi ha l'onere di procurarsi il **codice identificativo di gara, chiamato CIG**, che deve essere riportato in tutti i bonifici che effettuerà all'appaltatore, ma anche nei contratti e nei bonifici che l'appaltatore farà con i suoi subappaltatori e fornitori, e così via all'infinito. Quindi anche l'appaltatore dovrà redigere contratti con i suoi subappaltatori o fornitori di beni, che contengano le medesime clausole e potrà pagare solo con strumenti che garantiscono la tracciabilità, e così via a cascata.

Sbagliare costa sanzioni per cui, in attesa di Circolari esplicative, possiamo suggerire di battezzare "dedicati" tutti i c/c dell'impresa, al fine di non dover tutte le volte ricercare il c/c "dedicato" a quella commessa per pagare i fornitori di beni od i prestatori di servizi ad essa riconducibili. Nel caso in cui non vi siano sufficienti disponibilità sul c/c dedicato, e' naturalmente possibile versarvi bonifici provenienti da altri c/c.